



La Legge Regionale n. 38 del 21 dicembre del 2004 modifica ed integra i compiti attribuiti alle Regioni, alle Province e ai Comuni dalla L. R. n. 17 del 27 marzo 2000. Le competenze dei Comuni sono già state approfondite nella newsletter n. 2 di maggio. In questo notiziario vengono trattati gli aspetti principali relativi ai compiti degli altri Enti e approfondite le nuove disposizioni relative agli Osservatori astronomici.

COME CONTATTARCI:



Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali
Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV
Via Pusiano, 22 - 20132 Milano
e-mail: i.luminoso@provincia.milano.it
Fax: 02/ 7740 3874

COMPITI DELLE REGIONI

La Legge Regionale n. 17/2000 assegnava alle Regioni il compito di incentivare l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, anche in relazione alle norme per l'attuazione del piano energetico nazionale e a quelle per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre imponeva che tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata fossero conformi alle finalità della legge medesima.

Con l'art. 3 della Legge Regionale n. 38/2004, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, vengono individuati gli elementi su cui la Regione intende puntare per favorire la concreta attuazione della legge 17/00 e successive modificazioni:

- la promozione del ricorso al finanziamento, tramite terzi, di tutte le attività legate all'illuminazione esterna (progettazione, installazione, gestione, manutenzione, ecc.);
- la redazione e la divulgazione di documentazione di gara, orientata a questa tipologia di finanziamento, finalizzata a soluzioni che premiano l'ottimizzazione degli impianti e non il minore costo per singolo punto luce, senza alcuna attenzione all'impianto nel suo complesso ed ai successivi costi manutentivi ed energetici per l'intera durata dell'impianto medesimo.

Un'altra importante novità riguarda la formazione e l'aggiornamento: la Regione, con la collaborazione delle associazioni, degli ordini, dei collegi professionali, degli Enti ed organismi che a vario titolo possono avere interessi nell'ambito del contenimento dell'inquinamento luminoso, si impegna ad incentivare la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia.

La Regione promuove inoltre forme di aggregazione tra i Comuni nel settore dell'illuminazione pubblica, per la realizzazione, la modifica, la gestione degli impianti e la pianificazione del territorio, con lo scopo di conseguire migliori risultati anche in termini economici. L'attività della Regione sarà orientata a promuovere le iniziative che rispondano a tali obiettivi.

La Giunta regionale ha inoltre il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli osservatori.

Con l'articolo 7 della L. R. n. 38/2004, la Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata, si impegna ad incentivare l'impiego della tecnologia fotovoltaica e, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat-eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari.

La Regione dispone inoltre l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la



prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.

L'articolo n.11 della L.R. n. 38/2004 prevede che la Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle Province e ai Comuni, conceda direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

- a) la predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 10.000;
- b) l'adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna.

Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

COMPITI DELLE PROVINCE

Con la Legge Regionale n. 38/2004 le Province continuano ad esercitare il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna; loro compito è altresì provvedere a diffondere i principi dettati dalla presente legge e a curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei Comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i Comuni al di fuori del territorio provinciale, purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Le Province devono inoltre adeguare gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore.

Le Province esercitano infine funzioni di vigilanza nei confronti dei Comuni e dei privati sull'ottemperanza alle disposizioni di legge; inoltre comminano, in presenza di accertate inadempienze dei Comuni, le sanzioni amministrative previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OSSERVATORI ASTRONOMICI

L'articolo 6 della Legge Regionale n. 38/2004 integra l'articolo 5 della L. R. n. 17/2000, relativo alle disposizioni in materia di osservatori astronomici.

La nuova legge tutela non solo gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, ma anche le aree naturali protette, intese come ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.

Tale aree non devono essere definite, in quanto già individuate da altre leggi regionali.

Altra novità introdotta dalla L.R. 38/2004 è che anche le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, oltre agli osservatori astronomici, possono collaborare a pieno titolo con gli enti territoriali, per una migliore e puntuale applicazione della legge, secondo le loro specifiche competenze, e sono tenute a segnalare alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della normativa.

La Giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani o anche su richiesta degli osservatori stessi, anche se non appartenenti ai circuiti nazionali della SAI o dell'UAI.

La Giunta regionale continua ad individuare, mediante cartografia in scala adeguata, le fasce di rispetto, inviando ai Comuni interessati copia di tale documentazione.

Rimangono inalterate le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, che vengono definite come segue:

- a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;
- b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;
- c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

Sulla base delle esperienze tecnico - scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad ampliare tali fasce di rispetto.

Viene inoltre definita l'estensione delle fasce di rispetto delle aree naturali protette, ovvero per i parchi naturali comunali, provinciali regionali o nazionali, come coincidente con l'estensione dei loro confini esterni.

**SCADENZE ED APPUNTAMENTI:**

20 ottobre 2005

Giornata di informazione 'Inquinamento luminoso: i compiti della Provincia e dei Comuni alla luce della nuova normativa regionale' organizzata dalla Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV, a Milano presso la sala Spazio Oberdan.

31 dicembre 2005

entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di illuminazione per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti (art. 4, comma 1, *lett.a* del testo coordinato);

31 dicembre 2006

entro questa data deve essere effettuata la modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto (art. 6, comma 7 del testo coordinato);

entro questa data deve essere effettuata la modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nell'art. 9 della legge 17/2000 così come modificata dalla legge n. 38/2004 (art. 9, comma 1 del testo coordinato).

NELLE PROSSIME NEWSLETTER.....:

- Approfondimenti e osservazioni sulle modifiche alla L.R. 17/2000.
- Programma dettagliato della giornata di informazione 'Inquinamento luminoso: i compiti della Provincia e dei Comuni alla luce della nuova normativa regionale' prevista per il 20 ottobre p.v. a Milano.